



Cittanova

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA' DI
RISCHIO E CONFLITTO DI INTERESSI NEI
CONFRONTI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E
SOGGETTI CONNESSI**

APPROVATO DAL CDA NELLA SEDUTA DEL 11/12/2014

BCC Cittanova – I° adozione 28/06/2012; rev.24/05/2013; rev.11/12/2014

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	RUOLO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI	4
2.1.	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4
2.2.	DIRETTORE GENERALE	6
2.3.	COLLEGIO SINDACALE	7
2.4.	LE FUNZIONI AZIENDALI E UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE.....	7
3.	IDENTIFICAZIONE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E DEI SOGGETTI CONNESSI.....	9
3.1	CENSIMENTO DEL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI	10
3.2	AGGIORNAMENTO DEL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	11
3.3	CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON I SOGGETTI COLLEGATI.....	11
4.	RISCHIO INERENTE LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI: LIMITI PRUDENZIALI E LIVELLO DI PROPENSIONE	14
5.	IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	18
5.1.	VERIFICA SOGGETTO COLLEGATO	18
5.2.	VERIFICA DEI LIMITI DI RISCHIO E STATUTARI.....	18
5.3	SUPERAMENTO DEI LIMITI.....	19
5.4	CLASSIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE	19
5.5	LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE	19
5.5.1	GESTIONE DELLE CASISTICHE EX ART. 2391 DEL CODICE CIVILE.....	20
6.	PROCEDURE DELIBERATIVE	201
6.1	ITER ORDINARIO DI DELIBERA.....	201
6.2	ITER STRAORDINARIO DI DELIBERA	212
7.	ASPETTI ORGANIZZATIVI.....	264
7.1	UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	214
7.2	FILIALE.....	214
7.3	UFFICIO CREDITI.....	215
7.4	UFFICIO ORGANIZZAZIONE	215
7.5	UFFICIO AMMINISTRAZIONE	216
8.	I PROCESSI DI CONTROLLO	26
8.1	IL MONITORAGGIO DEI LIMITI DI RISCHIO – LA FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT	26
8.2	IL RUOLO DELLE FUNZIONI DI CONFORMITÀ E DI INTERNAL AUDIT.....	27
9.	I FLUSSI INFORMATIVI.....	28
10.	ADOZIONE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE	28
	ALLEGATI	30
	ALLEGATO 1- COMPETENZA NORMATIVA CASI ESEMPLIFICATIVI.....	310
	ALLEGATO 2- GRADI PARENTELA E AFFINITA'	311
	ALLEGATO 3- LETTERA BANCA/ESPONENTI AZIENDALI PER CENSIMENTO SOGGETTI COLLEGATI AI FINI DELL'ART.136 TUB.....	312
	ALLEGATO 4- INFORMATIVA	44

1. PREMESSA

La disciplina delle operazioni con **parti correlate** contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263 del 2006 (di seguito anche "Disposizioni") mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone con le citate Disposizioni che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie incardinato su:

- un idoneo modello di *governance*, fondato su una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità degli organi aziendali con riguardo alla gestione delle attività in materia di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati;
- la definizione di riferimenti dispositivi interni (limiti, politiche, procedure). In tale ambito:
 - limiti prudenziali e livello di propensione al rischio. I limiti sono riferiti all'ammontare delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati in rapporto al Patrimonio di Vigilanza della Banca (o del Gruppo bancario);
 - procedure deliberative, finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati (applicate a tutte le transazioni economiche, anche quelle che non generano attività di rischio); a riguardo, la Sezione III della normativa in argomento definisce sia l'iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati;
- adeguati processi e sistemi finalizzati all'identificazione e all'aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati;
- adeguate procedure per l'identificazione, la registrazione e il reporting delle operazioni effettuate con soggetti collegati;
- assetti organizzativi e sistema dei controlli interni atti ad assicurare il rispetto costante dei limiti e delle procedure deliberative stabiliti con riguardo alle operazioni con soggetti collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati. Le funzioni di controllo, in particolare, sono deputate a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne;
- adozione di un piano di formazione adeguato e un efficace sistema di comunicazione, necessari presupposti per un atteggiamento responsabile e informato di ciascun collaboratore.

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, di cui al Titolo V, Capitolo 5, della Circolare Banca d'Italia 27 dicembre 2006, n. 263 (nel seguito anche "**Circ. 263/06**"), con delibera del 28 giugno 2012, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha adottato il *Regolamento in materia di conflitto di interessi degli esponenti aziendali*, nel quale sono disciplinate le procedure deliberative applicabili all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati, l'assetto organizzativo, i controlli interni.

2. Ruolo e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali

La definizione degli indirizzi, l'adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, richiedono il coinvolgimento di una pluralità di Organi e Funzioni aziendali, relativamente ai quali di seguito si riportano i principali ruoli e responsabilità.

2.1. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione delle presenti Politiche e degli indirizzi per la relativa applicazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce il **livello di propensione al rischio** inerente le operazioni con soggetti collegati, coerente con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca, **fissando il limite massimo complessivo di esposizione, in rapporto al Patrimonio di Vigilanza**, verso la totalità dei soggetti collegati;
- definisce la **soglia di attenzione** rispetto al limite complessivo di esposizione verso i soggetti collegati, oltre la quale adottare specifiche misure e tecniche di attenuazione del rischio;
- **approva i limiti** per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- approva le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti;
- approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio definiti;
- approva i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e, nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- assicura che vengano allocati in modo chiaro e appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle relative esposizioni;
- assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, viene costituita la "**Commissione per le operazioni con soggetti collegati**", in deroga a quanto richiesto dalle Disposizioni, le BCC-CR non sono tenute a costituire appositi comitati per le operazioni della specie, potendo assegnare i compiti propri degli amministratori indipendenti a uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza in relazione alla concreta fattispecie sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare¹.

Orbene, per assicurare la dialettica ritenuta necessaria a una corretta valutazione delle operazioni della specie senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre-deliberativo e deliberativo, **il Consiglio di Amministrazione**, nella seduta del 19 giugno 2012, **ha costituito** un'apposita **Commissione**

¹Si definisce indipendente l'amministratore che non sia controparte della Banca nell'operazione, non abbia interessi nella stessa ai sensi del dettato dell'art. 2391 del codice civile e sia in possesso dei requisiti di indipendenza per le Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali definiti dall'art. 32 dello Statuto

per le operazioni con soggetti collegati (di seguito Commissione) composta da tre amministratori², ad oggi, così nominati:

- 1) Condello Clelia (componente effettivo)
- 2) Gangemi Alfonso (componente effettivo)
- 3) Musolino Giovanni (componente effettivo)

ed al fine di garantire il funzionamento della Commissione anche qualora uno dei componenti effettivi sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione, viene nominato quale componente supplente Cardaciotto Andrea.

La Commissione è tenuta a rilasciare un parere motivato preventivo alla delibera (Titolo V, Cap. 5, Sezione III, par. 1, pag. 13, Disposizioni di Vigilanza).

Tale parere deve essere **motivato, formalizzato e supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate** (Titolo V, Cap. 5, Sezione III, par. 1, pag. 13, Disposizioni di Vigilanza).

Le Disposizioni di Vigilanza prevedono che il parere sia *preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni* (pag. 16, Disposizioni di Vigilanza).

Pertanto, il parere deve essere:

1. **preventivo alla deliberazione dell'operazione;**
2. **motivato.** In particolare, la motivazione dovrà necessariamente avere riguardo all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle condizioni applicate;
3. **formalizzato;**
4. **supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.**

Dall'esame delle Disposizioni di Vigilanza possono ricavarsi alcuni profili dei compiti propri degli amministratori indipendenti.

Il ruolo assegnato dalle disposizioni di Vigilanza alla Commissione è di supervisione della correttezza **sostanziale e formale** dell'operazione.

Sotto il **profilo formale**, la Commissione dovrà verificare il rispetto delle procedure interne relative alla specifica operazione posta in essere, nonché l'osservanza delle procedure per il compimento di operazioni con i soggetti collegati.

Quanto al **profilo sostanziale**, il parere della Commissione dovrà focalizzarsi sulla **convenienza dell'operazione per la banca e sull'interesse della banca a concludere l'operazione**, valutati su basi oggettive: una tale valutazione implica anche il compito dell'amministratore indipendente di confermare o meno il merito creditizio accertato dai competenti uffici della Banca, o il merito della diversa operazione che si va a concludere.

Altro profilo sostanziale è quello relativo alle **condizioni alle quali l'operazione è conclusa**.

Sul punto, è evidente che laddove alle operazioni con i soggetti collegati siano applicate condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard - quali ad esempio quelle applicate ai soci, ovvero ai dipendenti o alla clientela in generale - può presumersi la correttezza sostanziale delle condizioni. Al contrario, quando nelle operazioni con i soggetti collegati la banca si discosta dalle condizioni normalmente praticate per la conclusione di operazioni della stessa specie, sarà necessario indagare le ragioni di tale scostamento.

² Individuati tra gli amministratori non destinatari di deleghe .

Circa la formalizzazione dei pareri della Commissione le Disposizioni di Vigilanza nulla dicono in materia, cosicché possono ipotizzarsi diverse soluzioni³, quali ad esempio:

- creazione di un libro dei pareri dell'amministratore indipendente numerato e siglato da uno degli amministratori indipendenti, così da garantire il profilo del preventivo parere;

Ovviamente, dell'avvenuto rilascio del parere e degli esiti dello stesso andrà comunque dato conto nel verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione che delibera l'operazione.

Per le finalità connesse al proprio ruolo, alla **Commissione** è attribuito, previo parere di congruità espresso dal Collegio Sindacale, un *budget* annuo di euro 2.000,00 (duemilaeuro/00), in relazione alla facoltà, agli stessi riconosciuta, di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

2.2. **Direttore Generale**

Il Direttore Generale è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale:

³ Di seguito si fornisce una possibile bozza per la redazione del parere della Commissione per le operazioni con i soggetti collegati:

"In relazione all'operazione [descrivere l'operazione, nonché le condizioni proposte per la medesima (indicare oltre al tasso degli interessi – anche di mora – ogni altra condizione economica applicabile), individuandone l'oggetto, le parti ed altri elementi idonei ad identificarla univocamente, nonché le eventuali garanzie prestate], i sottoscritti, in qualità di membri della Commissione per le operazioni con soggetti collegati della BCC di Cittanova, hanno preso visione della documentazione predisposta dal [dare conto del Servizio della BCC che ha curato l'istruttoria dell'operazione e della documentazione ricevuta e valutata] al fine di esprimere il proprio parere in merito alla stessa ai sensi delle Vigenti Disposizioni in materia di operazioni con i soggetti collegati.

[eventuale: acquisite le opinioni espresse, su richiesta di questo amministratore, da _____, esperto della materia, rese ai sensi delle vigenti Disposizioni di Vigilanza, ritiene quanto segue.]

Al riguardo, sotto il profilo della correttezza formale dell'operazione si ritiene che i competenti uffici delle BCC-CR abbiano/non abbiano seguito le procedure e le policy definite dalla BCC-CR per le operazioni della specie.

[Fare riscontri ad esempio completezza della documentazione a supporto (visure; bilanci; dichiarazione redditi; analisi delle stesse) rispetto dei tempi e delle modalità di redazione dell'istruttoria da parte dei competenti uffici della struttura].

Su tale profilo, anche sulla base della complessiva documentazione esaminata, ritiene di poter esprimere un parere _____.

In relazione all'**interesse** ed alla **convenienza** della BCC-CR a concludere l'operazione si ritiene che sia interesse della BCC-CR concludere/non concludere l'operazione atteso che *[laddove si tratti di un fido si potrà fare riferimento al merito creditizio del soggetto richiedente; al complessivo rapporto instaurato; all'andamento dello stesso; mentre se si tratta di altra tipologia di operazione - ad esempio acquisto o locazione di immobili - si potrà fare riferimento a tutto il complesso di attività svolta per concludere l'operazione, alla coerenza con i piani strategici e operativi della società, all'analisi e comparazione dei prezzi sul mercato, eccetera. In generale occorre valutare la congruità della richiesta alle caratteristiche del soggetto richiedente, l'adeguatezza delle garanzie fornite e la complessiva opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca in relazione alle condizioni economiche contrattuali applicabili].*

In ragione di quanto sin qui esaminato, anche sulla base della documentazione presente nella pratica si ritiene di poter esprimere un parere _____".

Circa le condizioni applicate all'operazione, occorre verificare se la BCC-CR abbia elaborato per le operazioni della specie che si va a concludere una apposita *policy* o delibera; in tal caso si potrà fare espresso riferimento alla applicazione di tali condizioni ad esempio a quelle praticate nei confronti dei soci o dei dipendenti o ad altra tipologia di condizioni individuate. In caso contrario si ricorda che occorrerà fornire un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

- propone al Consiglio di Amministrazione il livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, la relativa soglia di attenzione, nonché i limiti all'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Consiglio di Amministrazione le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- propone al Consiglio di Amministrazione un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- definisce i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate;
- definisce le responsabilità delle Funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali ed alle Funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati;
- è coinvolto nel processo di delibera delle operazioni con soggetti collegati, in funzione del sistema dei poteri delegati adottato;
- fornisce supporto alla *Commissione* nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati.

2.3. **Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale può essere coinvolto nella fase deliberativa delle operazioni con soggetti collegati ed esercita, in ordine al processo di controllo interno sulle attività di rischio ed i conflitti di interesse, le facoltà previste dalla normativa che gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti definiti.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si avvale delle Funzioni di controllo interne, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi.

In particolare, il Collegio Sindacale svolge le seguenti attività:

- rilascia un analitico e motivato parere, vincolante, sulla complessiva idoneità delle Politiche a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni, propedeutico alla relativa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione e in occasione della relativa revisione;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo di controllo interno;
- esprime un parere sul piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli altri Organi aziendali e delle Funzioni di controllo interno;
- formula osservazioni e proposte agli Organi competenti.

2.4 **Le Funzioni aziendali e Unità Organizzative coinvolte**

Nell'ambito del processo di governo e controllo delle operazioni con soggetti collegati sono coinvolte le seguenti Funzioni aziendali / Unità organizzative (Filiali/Uffici):

- **Ufficio Segreteria Generale:** gestisce il perimetro dei soggetti collegati, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti i soggetti collegati;

- **Filiali:** diverse a seconda del processo aziendale interessato, curano la fase pre-deliberativa, avviando l'istruttoria propedeutica all'esecuzione di un'operazione con soggetti collegati;
- **Ufficio Crediti:** responsabile dell'istruttoria, predispone ogni informazione utile al processo decisionale degli Organi di vertice (Direttore, Commissione, CdA, CS). Identifica lo specifico ambito in cui ricade l'operazione di rischio, nei confronti dei soggetti collegati, e ne attiva il conseguente iter deliberativo (ordinario/straordinario);
- **Ufficio Organizzazione:** cura il mantenimento dell'architettura informatica/cartacea idonea ad identificare i soggetti collegati e la loro operativa;
- **Ufficio Amministrazione:** cura i contenuti delle segnalazioni delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati da inoltrare all'organo di Vigilanza, con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale;
- **Funzione Risk Management, Funzione di Conformità e Funzione Internal Audit:** sono gli attori coinvolti nei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche adottate.

3. IDENTIFICAZIONE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E DEI SOGGETTI CONNESSI

In ottemperanza alle Disposizioni Banca d'Italia di cui in premessa, si stabiliscono di seguito le principali definizioni dei soggetti interessati ai fini del presente documento:

- **“Esponenti aziendali” ovvero Parte correlata:**
 - **i componenti del Consiglio di Amministrazione**
 - **i componenti del Collegio Sindacale (membri effettivi)**
 - **il Direttore Generale**
 - **il Vice Direttore Generale**
- **“Soggetti connessi”:**
 - **le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata** (controllate da un Esponente aziendale)
 - **gli stretti familiari di una parte correlata** (i familiari e parenti fino al secondo grado ed il coniuge o il convivente *more uxorio*, nonché i figli di questo. Inoltre, sono altresì censiti gli affini fino al secondo grado, anche se non rientranti nella definizione di soggetti connessi, da tenere a disposizione esclusivamente per eventuali richieste dell'OdV) **e le società o le imprese controllate da questi ultimi;**
- **“Soggetti collegati”:**
 - **l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.**

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei **soggetti collegati** sulla base delle informazioni disponibili, facendo riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina, a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse riguardo ai soggetti ad essi connessi ed in ogni caso almeno annualmente;
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;
- alle informazioni in possesso dell'Unità Organizzative (filiali/uffici di sede), anche ricavate da eventuali *provider* esterni.

E' in capo alle parti correlate e, quindi, agli esponenti aziendali, l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato, per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi.

Ai fini del mantenimento di un adeguato *database* delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnalatici richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni sono (il più possibile) integrate nei sistemi informativi, con ciò agevolando l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con soggetti collegati e assicurando che, a ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni.

Ai fini delle presenti disposizioni si richiama, tra l'altro, quanto statuito dal TUB (art.136): *“L'Esponente aziendale non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate”.*

3.1 CENSIMENTO DEL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

Ai sensi delle Disposizioni la Banca deve censire le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individuare i relativi soggetti connessi anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di rapporti o in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti in essere. A tal fine, le Disposizioni prevedono che i soggetti qualificabili come parti correlate hanno il dovere di cooperare con la Banca in modo da consentire un censimento corretto e completo dei soggetti loro collegati. Si precisa, a tale proposito, che per la Banca gli insiemi o gruppi di soggetti collegati sono costituiti esclusivamente dagli esponenti aziendali e dai relativi soggetti connessi

La Banca si è dotata allo scopo di una procedura informatica che supporta il censimento dei soggetti collegati, consentendo di identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi, nonché, con riguardo alle attività di rischio, registrare le relative movimentazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo.

L'iter per il censimento dei soggetti collegati adottato dalla Banca prevede che l'Ufficio Segreteria Generale (cfr par.7 aspetti organizzativi), al momento della nomina o dell'assegnazione dell'incarico a un Esponente aziendale provveda a raccogliere la dichiarazione relativa ai soggetti collegati per il tramite di uno specifico modulo di attestazione denominato "documento per il censimento dei soggetti collegati e ai fini dell'art. 136 TUB" (di seguito anche "modulo di attestazione", per il quale si rinvia all'allegato 3 del presente documento), in cui lo stesso Esponente Aziendale comunica sotto la propria responsabilità i soggetti ad esso connessi⁴.

Il modulo di attestazione consente di acquisire le informazioni finalizzate ad adempiere oltre che alle disposizioni contenute nella Circolare 263/06 anche alle prescrizioni normative dell'art. 136 del TUB.

Nell'ambito del modulo di attestazione, l'Esponente dichiara:

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente;
- le società nelle quali svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo e le eventuali società controllate e controllanti;
- gli stretti familiari e le entità (società e imprese) da questi controllate;
- gli affini fino al secondo grado⁵.

Il modulo è compilato e sottoscritto dall'Esponente Aziendale, con il supporto della Ufficio Segreteria Generale che potrà avvalersi peraltro di tutte le fonti di informazione disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale Rischi, Centrale dei Bilanci, etc.), per integrare le informazioni acquisite dall'Esponente.

Le informazioni richieste tramite il modulo di attestazione sono considerate necessarie ai fini del censimento in procedura, sulla base delle specifiche funzionali identificate per procedere anche al censimento dei soggetti collegati che non risultano al momento della rilevazione clienti della Banca.

In particolare, ai fini del censimento applicativo, per le persone fisiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale.

Per le persone giuridiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

⁴ L'indicazione da parte dell'Esponente dei soggetti a lui riconducibili è un obbligo cui lo stesso non può sottrarsi che deriva dal rapporto con la Banca (alla luce delle Disposizioni, Sezione 5, Capitolo 5, Titolo 5, Circ. 263/06).

⁵ Pur non essendo considerati soggetti collegati, ai sensi delle disposizioni di Vigilanza la Banca censisce e manutene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia

- intestazione;
- partita Iva;
- numero iscrizione CCIAA.

3.2 Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati

Per il corretto adempimento degli obblighi sanciti dalle Disposizioni è necessario tenere costantemente aggiornato il perimetro dei soggetti collegati della Banca.

A tale proposito, è responsabilità del singolo Esponente aziendale comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possono comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati. In particolare, lo stesso deve comunicare le variazioni ovvero le necessità di integrazioni alle informazioni rilasciate.

La comunicazione della variazione potrà essere eseguita mediante la compilazione di un nuovo modulo di attestazione, debitamente sottoscritto dall'Esponente, ovvero resa nota in sede di Consiglio e quindi riportata nel verbale della seduta. In questa ultima ipotesi, il Segretario del Consiglio di Amministrazione dovrà trasmettere uno stralcio del verbale all'Ufficio Segreteria per il necessario censimento delle informazioni.

Con cadenza al minimo semestrale la Funzione di Risk Management effettuerà un controllo di congruenza tra quanto dichiarato dall'Esponente e quanto rinvenibile dall'analisi delle connessioni rilevate, nonché dalle banche dati esterne a disposizione. Le eventuali variazioni rilevate, prima del relativo censimento, dovranno essere sottoposte alla validazione da parte degli Esponenti aziendali interessati, tramite la sottoscrizione di un nuovo modulo di attestazione.

Ad ogni modo, **con frequenza almeno annuale l'Ufficio Segreteria provvederà a richiedere agli Esponenti Aziendali di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo sottoscrivere una specifica dichiarazione di conferma o aggiornamento.**

3.3 CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Coerentemente con le Disposizioni di Vigilanza, **si definisce operazione con soggetti collegati qualunque transazione compiuta dalla Banca** che comporti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Sono da ricomprendere in tale fattispecie:

- finanziamenti attivi;
- passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra- giudiziali;
- operazioni su partecipazioni;
- acquisti di beni;
- operazioni su immobili;
- operazioni di raccolta diretta;
- finanza per la clientela;
- contratti/accordi intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi;
- servizi finanziari/di pagamento;
- servizi accessori.

Le Disposizioni di Vigilanza identificano le operazioni con soggetti collegati in base alla valutazione della rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa, ovvero distinguendole in:

- *operazioni di maggiore rilevanza*, ossia le operazioni il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% in rapporto al valore di riferimento applicabile in funzione della tipologia di operazione. Sono altresì da considerare operazioni di maggiore rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con il medesimo soggetto collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate;
- *operazioni di minore rilevanza*, ossia le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza;
- *operazioni ordinarie*, ossia operazioni di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*;
- *operazioni di importo esiguo*, ossia le operazioni il cui controvalore non eccede:
 - per le Banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, in caso di gruppi) è inferiore a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro;
 - per le Banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, in caso di gruppi) è superiore a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% del patrimonio di vigilanza.

Tanto considerato, il Consiglio di Amministrazione al fine di contenere maggiormente i rischi da assumere nei confronti degli esponenti aziendali, propone all'Assemblea, che ne approva (*cf. delibera assembleare del 24/05/2014*), i seguenti limiti di importo per le attività di rischio:

- per singolo obbligato: limite massimo 5% del Patrimonio di Vigilanza;
- per "gruppi" di clientela connessa: limite massimo 10% del Patrimonio di Vigilanza;
- **per singolo esponente aziendale: limite massimo 810 mila euro** .

In considerazione dell'operatività di riferimento e dell'entità dei limiti assembleari, **la Banca**, per l'individuazione delle operazioni con i soggetti collegati, **ha definito una soglia inferiore rispetto a quella fissata dalla normativa**. In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha reputato opportuno definire le classificazioni di seguito indicate, al fine di contenere maggiormente i rischi da assumere nei confronti degli Esponenti aziendali e soggetti connessi:

- **OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA⁶**, ossia le operazioni il cui controvalore è **superiore alla soglia del limite massimo di 500 mila euro**. Sono altresì da considerare **operazioni di maggiore rilevanza** le

⁶ Ai fini della determinazione del parametro si evidenzia che la Circ. 263/06, nell'ambito della definizione relativa alle operazioni di maggiore rilevanza, precisa che in caso di operazioni tra loro **omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato**, la banca cumula il valore delle stesse ai fini del calcolo della soglia di rilevanza. In sede di resoconto alla prima consultazione, peraltro, la Vigilanza ha precisato che *"per contenere gli oneri procedurali e per un maggior allineamento alla disciplina Consob si elimina l'obbligo di tracciabilità delle operazioni di importo esiguo (che non concorrerebbero quindi ai fini del cumulo in caso di operazioni frazionate)"*.

La declinazione operativa del concetto di cumulo di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario presuppone:

- una verifica sul **disegno unitario** delle operazioni, che potrebbe ritenersi sussistente, laddove tutte riconducibili all'ordinaria attività di gestione dell'impresa, anche indipendentemente dalle forme tecniche di utilizzo (mutui, anticipazioni, crediti firma ecc...);
- una verifica sulla **omogeneità** delle operazioni, che potrebbe essere presa in considerazione per discriminare le operazioni di finanziamento da quelle di diversa natura (in primis finanziarie od attinenti alla raccolta);
- una verifica sulla realizzazione dell'operazione da parte dello **stesso** soggetto collegato;
- una verifica temporalmente limitata **all'esercizio** in corso, ragion per cui operazioni realizzate in esercizi diversi non parrebbero cumulabili, indipendentemente dall'esistenza dei precedenti presupposti.

A titolo meramente esemplificativo:

- Fidi personali e Fidi concessi alle aziende dell'esponente aziendale non sono cumulabili in ragione della non coincidenza del relativo *disegno* (inteso come ragione causale dell'operazione, da ritenersi di stampo consumeristico nell'ipotesi del *mutuo abitativo*, di matrice imprenditoriale nell'ipotesi delle *anticipazioni commerciali*) pur in presenza di uno stesso soggetto e all'interno dell'esercizio di riferimento;
- Fidi concessi a diverse aziende direttamente riconducibili all'esponente aziendale (soggetti connessi) NON sono cumulabili solo ove NON risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un *gruppo* sulla base delle regole della concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione 1). In tali circostanze può ritenersi mancante il *disegno unitario*;
- Fidi concessi ad aziende NON direttamente riconducibili all'esponente aziendale, ma comunque rientranti nel perimetro dei soggetti collegati (ad es. azienda del fratello dell'esponente aziendale). In questo caso NON si ritengono cumulabili i fidi solo ove NON risulti possibile creare

operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio **con il medesimo soggetto collegato**, le quali, **pur non qualificabili singolarmente** come operazioni di maggiore rilevanza, **superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate**. Per tale tipologia viene attivato **l'iter straordinario di delibera**.

- **OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA**, ossia le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza ovvero il cui controvalore non supera la soglia massima stabilita (500 mila euro). Per tale tipologia viene attivato **l'iter straordinario di delibera**.
- **OPERAZIONI ORDINARIE**, ossia operazioni **di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività** e concluse a condizioni equivalenti a quelle standard per la categoria. In relazione a ciò la Banca considera operazioni "ordinarie" le operazioni (di importo superiore alla soglia delle operazioni esigue e non superiore alla soglia stabilita per le operazioni di maggiore rilevanza) di cui ai seguenti punti, sempreché realizzate sulla base di schemi contrattuali normalmente utilizzati dalla Banca:
 - le **operazioni di raccolta** (indipendentemente dalla forma tecnica) a condizioni *standard*, intendendosi per tali quelle in linea con quelle normalmente applicate alla clientela (tassi, durata, commissioni, ecc.), tempo per tempo fissate dal CdA, fatte salve le ulteriori facoltà accordate al Direttore Generale;
 - la **prestazione di servizi** (di incasso e pagamento e altri servizi) resi a condizioni economiche standard per la categoria;
 - le operazioni di finanziamento con clientela, laddove superiori alla soglia delle operazioni esigue, sono classificate, in funzione dell'importo, tra le operazioni di minore rilevanza non ordinarie ovvero tra quelle di maggiore rilevanza.

Per le operazioni ordinarie viene attivato **l'iter ordinario di delibera**.

- **OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO**, ossia le operazioni rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle standard per la categoria, il cui controvalore non eccede la soglia di **250 mila euro**. Per tale tipologia viene attivato **l'iter ordinario di delibera**.

Sono da escludersi dalle PROCEDURE DELIBERATIVE le operazioni di raccolta indiretta o operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, regolate alle condizioni standardizzate effettuate alla clientela, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto. Tuttavia, tali operazioni dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

La Banca qualifica, in ogni caso, quali operazioni di maggiore rilevanza quelle che, a prescindere dall'importo, diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali considerato che anche queste fasi del rapporto possono essere oggetto di possibili "*condizionamenti*", in considerazione dello *status* rivestito dalla controparte.

tra i diversi soggetti giuridici un *gruppo* sulla base delle regole della concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione 1). Anche in tali circostanze può ritenersi mancante il *disegno unitario*;

L'arco temporale di riferimento per tutte le suddette operazioni è limitato all'esercizio, ragione per cui operazioni realizzate in esercizi diversi da parte di soggetti collegati vanno cumulate solo all'interno del singolo esercizio di riferimento.

4. Rischio inerente le operazioni con soggetti collegati: limiti prudenziali e livello di propensione

Per rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, si intende il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e azionisti.

Le Disposizioni di Vigilanza fissano precisi limiti alle attività di rischio⁷ assumibili nei confronti di soggetti collegati, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. I limiti prudenziali sono riferiti all'ammontare complessivo delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati.

I limiti in argomento si applicano, pertanto, all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti connessi alla medesima.

In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni alle attività di rischio si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti dalla Banca d'Italia nell'ambito della disciplina in tema di concentrazione dei rischi.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono inoltre incluse le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Sulla base delle Disposizioni, **l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro il limite del 5% in rapporto al Patrimonio di Vigilanza della Banca (PdV).** Da tale limite deve essere escluso il fido massimo concedibile all'Esponente aziendale socio (*cd. "franchigia" o ammontare esente*), stabilito dall'Assemblea entro il limite massimo di 810 mila euro (ex art. 30 Statuto – cfr. Titolo V, Cap. 5, Par. 4 Circ. 263/06⁸).

In coerenza con le finalità istituzionali, nonché con le politiche interne che definiscono l'appetito al rischio e con il piano strategico, la Banca persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

⁷ Per "attività di rischio", ai sensi della Disposizioni, si considerano le esposizioni nette, come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi. Ai fini della relativa considerazione nell'ambito della verifica dei limiti prudenziali, nel caso di attività cointestate, dove non tutte le controparti soddisfano la definizione di soggetti collegati, l'esposizione è ricondotta per l'intero ammontare in capo alla controparte – soggetto collegato. Qualora la Banca sia in grado di dimostrare che in base a specifiche previsioni contrattuali l'obbligazione massima assumibile dalla controparte – soggetto collegato risulti inferiore all'intero importo disponibile, la Banca segnalante può utilizzare tale minore importo.

⁸ "Le banche di credito cooperativo non computano nei limiti prudenziali di cui al par. 1 le attività di rischio nei confronti degli esponenti aziendali soci della cooperativa, nella misura del fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio e fino alla concorrenza del limite prudenziale applicabile all'esponente in base al par. 1. Lo statuto della banca attribuisce all'assemblea dei soci la competenza a determinare tale misura una volta l'anno, entro un limite massimo fissato dallo statuto in percentuale del patrimonio di vigilanza [...]"

La Relazione illustrativa che accompagna la proposta disciplina evidenzia che "La disciplina in questione si applica anche alle banche di credito cooperativo e alle banche di garanzia collettiva, con alcune eccezioni fondate sulle finalità mutualistiche di queste categorie di banche. Nel caso delle banche di credito cooperativo, rileva la circostanza che gli esponenti aziendali – categoria di soggetti cui, come detto, si applicano limiti stringenti alle attività di rischio – sono anche tipicamente soci della banca, ossia i soggetti a favore dei quali deve orientarsi prevalentemente l'attività creditizia. L'esclusione delle attività di rischio verso esponenti aziendali soci viene peraltro limitata alla misura del fido massimo ordinariamente concedibile dalla banca ai propri soci; la parte eccedente verrebbe invece computata nei limiti."

A differenza delle altre banche, la parte correlata esponente e socio può pertanto assumere posizioni di rischio personali verso la BCC-CR entro il limite determinato dall'assemblea (max. 5% PdV), in aggiunta al limite di carattere generale stabilito per i soggetti collegati (ulteriore 5% PdV).

Da precisare, infine, che il mancato utilizzo del *plafond* personale non estende il "margine disponibile" utilizzabile, che rimane pertanto confermato nella misura del 5% del PdV come previsto per la generalità dei soggetti collegati.

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla normativa, nonché i limiti previsti nello Statuto e nelle disposizioni interne;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

Nell'ambito del presente Documento, pertanto, sono individuati gli elementi che caratterizzano l'orientamento della Banca nell'assunzione e gestione del rischio.

In particolare, la Banca definisce una propria **propensione al rischio in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al Patrimonio di Vigilanza:**

1. **complessiva, con riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati;**
2. **per singoli insiemi di soggetti collegati (costituiti da ciascun insieme di soggetti collegati formati dall'esponente e dai suoi soggetti connessi).**

Il livello di **propensione al rischio complessivo** viene definito con cadenza annuale con delibera del Consiglio di Amministrazione considerando l'andamento dell'incidenza di tali attività di rischio sul Patrimonio di Vigilanza della Banca e si affianca ai limiti prudenziali previsti dalla normativa e dallo Statuto, riportati nell'ambito della Procedura e sintetizzati nella tabella seguente. Nel corso della medesima seduta, **il Consiglio di Amministrazione determina, inoltre, una soglia di attenzione** (di seguito "*soglia di allerta*") rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti di soggetti collegati, oltre la quale adottare tecniche di attenuazione del rischio, come esposto nel paragrafo successivo.

Si riporta nella tabella seguente una sintesi dei limiti applicati dalla Banca alle operazioni con soggetti collegati:

Descrizione	Limite	Fonte normativa
<p align="center">Propensione al rischio <u>complessiva</u></p> <p>1. Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti del <u>complesso</u> dei Soggetti Collegati della Banca</p> <p>- soglia di attenzione</p>	<p>Determinato periodicamente dal Consiglio di Amministrazione :15% del PdV</p> <p>Pari al :12%</p>	<p>Circ. Banca d'Italia n. 263/2006</p>
<p align="center">Propensione al rischio per <u>singoli</u> insiemi di soggetti collegati</p> <p>2) Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti del <u>singolo</u> esponente - socio</p> <p>2-bis) Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti dei <u>soggetti connessi</u> all'esponente-socio</p> <p>L'ammontare massimo di attività di rischio verso lo stesso insieme di soggetti collegati costituito dall'esponente-socio e dai suoi soggetti connessi consta di due <i>plafond</i> distinti e autonomi, 810 mila euro riferito all'esponente e al 5% del patrimonio di vigilanza ai suoi soggetti connessi, tali per cui la parte eventualmente non utilizzata dell'uno non va ad incremento dell'altro.</p>	<p>810 mila euro</p> <p align="center">+</p> <p>5% del Patrimonio di Vigilanza</p> <p>Totale = 7%</p> <p>Somma dei due limiti (max del 10%)</p>	<p>Circ. Banca d'Italia n. 263/2006 e art. 30 Statuto Sociale</p>
<p>Limite con riguardo alla stipula di contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con i loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui sopra, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Tale limite non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.</p>	<p>100.000 euro su base annua</p>	<p>Art. 35 Statuto Sociale</p>

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art.42 comma 7 dello Statuto, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale, acquisto di beni e servizi (compresa la locazione passiva di immobili) con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti anche di natura societaria, della categoria.

Il rispetto dei limiti sopra richiamati non fa venire meno l'esigenza che la Banca proceda con particolare cautela nell'approvazione e concessione di operazioni, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse.

In coerenza con il livello di propensione al rischio definito e in conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere limitata o assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi.

In particolare, in aggiunta agli ordinari riferimenti del processo del credito, **devono essere assistite da appropriate forme di garanzia le nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati (indipendentemente dai singoli limiti), allorchando il totale delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati risulti prossimo alla soglia di allerta definita dal Consiglio di Amministrazione.**

Ai fini della presente disciplina sono da considerarsi appropriate quelle garanzie che impattano sull'esposizione del prenditore, consentendo benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale.

In fase istruttoria dovrà quindi essere verificata la presenza delle condizioni che consentono di trattare la garanzia come un adeguato strumento di mitigazione del rischio. Le garanzie acquisite inoltre devono essere sempre congrue rispetto all'operazione garantita, ovvero qualitativamente e quantitativamente adeguate alla tipologia ed all'entità dell'affidamento.

In caso di supero dei limiti prudenziali nei confronti di un gruppo di soggetti collegati o di supero del limite complessivo di rischio definito è vietata la concessione di nuove attività di rischio (fatto salvo quanto a riguardo previsto nel successivo par.5.3 né sono consentiti sconfinamenti).

5. Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati

Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati si articola nelle fasi di seguito descritte.

5.1. Verifica soggetto collegato

A prescindere dalla tipologia di operazione in corso, l'unità organizzativa proponente verifica, sulla base delle informazioni disponibili in anagrafe o accedendo a sistema informativo, se la controparte è un soggetto collegato rispetto al quale, quindi, risulta da applicare la disciplina interna in materia di attività di rischio e operazioni con soggetti collegati. In ogni caso, l'unità organizzativa proponente è responsabile di accertare la natura di soggetto collegato.

5.2. Verifica dei limiti di rischio e statuari

Con riguardo all'operatività che comporta assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, l'Ufficio Crediti verifica preventivamente, con il supporto della Funzione di Risk Management, il rispetto dei limiti definiti nelle presenti politiche.

Tale verifica viene condotta sulla base della posizione di rischio in essere all'ultima data di produzione della relativa elaborazione, opportunamente modificata in funzione degli eventi successivi a tale data e tenuto conto dell'incremento determinato dal valore delle nuove attività di rischio inerenti all'operazione in analisi e delle eventuali forme di mitigazione del rischio⁹.

Nel caso in cui il controvalore dell'operazione, sommato alle esposizioni già in essere nei confronti del medesimo gruppo di soggetti collegati, comporti il mancato rispetto dei limiti definiti l'operazione non può essere eseguita.

In tale circostanza, l'Ufficio Crediti informa tempestivamente il Direttore Generale dell'impossibilità di eseguire l'operazione, predisponendo un report in cui sono riepilogati i risultati dell'analisi istruttoria e le caratteristiche dell'operazione stessa.

L'operazione non può essere eseguita anche qualora la stessa determini il supero del limite complessivo definito dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al complesso delle attività di rischio verso soggetti collegati. La Funzione di Risk Management comunica periodicamente alle strutture aziendali competenti la posizione aziendale a riguardo e tempestivamente il supero della soglia di allerta individuata o l'eventuale sfioramento del limite.

In entrambe le ipotesi, il Direttore Generale, sulla base di motivata proposta da parte dell'Ufficio Crediti, di concerto con la Funzione di Risk Management svolge ulteriori approfondimenti, al fine di valutare l'opportunità di dare corso all'operazione in oggetto mediante l'acquisizione di appropriata garanzia

⁹ Ai sensi delle "Politiche di gestione del rischio di credito" approvate dal Consiglio di Amministrazione, la Banca persegue l'obiettivo di contenere il rischio di credito anche attraverso l'acquisizione di specifiche garanzie a corredo. Nelle "Disposizioni attuative del Regolamento del Credito" la Banca ha individuato come tipologie di garanzie accettabili le garanzie ipotecarie, reali finanziarie e personali. La Circolare 263/2006 tratta il tema "garanzie" nel più ampio contesto delle "tecniche di attenuazione del rischio di credito", altrimenti definito come "CRM", ovvero "Credit Risk Mitigation" (Mitigazione del Rischio di Credito). In tale contesto, la normativa individua le specifiche tipologie di garanzia riconosciute ai fini della CRM e introduce il concetto di "ammissibilità", ovvero definisce i requisiti che queste devono possedere al momento della loro acquisizione - e che devono essere mantenuti durante tutta la durata delle stesse - per essere utilizzate ai fini della mitigazione del rischio con benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale.

A tale riguardo, la Banca ha adottato un sistema per la gestione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito che consente di presidiare efficacemente l'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo delle garanzie. I riferimenti normativi interni relativi ai principali requisiti di ammissibilità, nonché la descrizione dei processi relativi all'acquisizione e sorveglianza delle garanzie, sono ampiamente illustrati nel regolamento specifico "Disposizioni attuative del credito: acquisizione e sorveglianza delle garanzie ammissibili ai fini regolamentari" a cui si fa esplicitamente rinvio.

ammissibile prestata da soggetti indipendenti dai soggetti collegati ed il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore¹⁰.

Nel caso di stipula di contratti di appalto per opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale l'Ufficio Segreteria, con il supporto della Funzione di Risk Management, deve preliminarmente verificare il rispetto del limite statutario definito.

5.3 **Superamento dei limiti**

Il rispetto dei limiti verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite, pertanto, nuove **operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di soggetti collegati, nonché del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati.**

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio sottostanti devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predispone entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro.

La Funzione di Risk Management supporta nella predisposizione del piano di rientro. Esso dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso dall'Ufficio di Segreteria Generale alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).


5.4 **Classificazione dell'operazione**

Nel caso di operazioni che generano attività di rischio e rispettano i limiti prudenziali e statutari ovvero per le operazioni che non generano attività di rischio e per le quali non è quindi prevista la verifica dei limiti di rischio, le Unità organizzative proponenti (Filiale/Ufficio Crediti):

- a) **verificano se l'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB**, accertando se il soggetto collegato risulti rilevante anche ai fini di tale articolo;
- b) **verificano se l'operazione possa essere considerata "esigua"** e pertanto esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure;
- c) **constatano se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza**, anche in considerazione di eventuali cumuli con altre operazioni omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato;
- d) **nel caso in cui l'operazione non sia di maggiore rilevanza, verificano che tale operazione possa essere considerata ordinaria** secondo i criteri disciplinati nel par.3.3 e pertanto anch'essa esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure.

A maggiore chiarezza, di seguito si riporta una tabella esemplificativa.

¹⁰ Ai sensi della disciplina vigente in materia di concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.



5.5 LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE

5.5.1 Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile

Con riguardo alle operazioni in cui è presente un interesse da parte degli Amministratori e dei Sindaci¹¹ della Banca, ove non risultassero attuabili le procedure sancite ai sensi dell'art. 136 TUB e della Circolare 263/06, valgono le prescrizioni normative di cui all'art. 2391 del Codice Civile.

Tale circostanza potrebbe verificarsi in occasione di operazioni, la cui competenza deliberativa è del Consiglio di Amministrazione, che vedono il coinvolgimento di soggetti riconducibili agli Amministratori e Sindaci o rispetto ai quali si ravvisa un interesse da parte dei citati esponenti, ma non censiti nel perimetro dei soggetti collegati individuato ai sensi delle Disposizioni ovvero esclusi dall'applicazione dell'art. 136 TUB.

Nei soggetti di cui sopra rientrano quanto meno:

- gli affini fino al secondo grado e le società o imprese da questi controllate;
- le persone fiscalmente a carico, diversi dagli stretti familiari, e le società o imprese da queste controllate;
- le società nelle quali gli Amministratori e/o i Sindaci possiedono partecipazioni non di controllo;
- le società in cui gli Amministratori e/o i Sindaci ricoprono l'incarico di sindaco supplente;
- le società o imprese in cui un Amministratore e/o un Sindaco svolge un incarico da commercialista o incarichi professionali di altro tipo;
- i terzi con cui gli Amministratori e/o i Sindaci siano vincolati da un rapporto di associazione professionale¹²;
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori e/o i Sindaci sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.

¹¹ In tali fattispecie risulta altresì applicabile la disposizione dell'art. 44 dello Statuto

¹² In questo caso la sussistenza di accordi interni per la ripartizione delle spese e delle entrate potrebbe evidenziare una situazione in cui l'Amministratore e/o il Sindaco sarebbe portato a tutelare l'interesse del terzo a discapito della Banca. Qualora, poi, l'operazione riguardi l'associazione professionale si prefigurerà comunque un interesse dell'Amministratore e/o del Sindaco

6. PROCEDURE DELIBERATIVE

La presente sezione disciplina le procedure deliberative dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni aventi quale controparte l'esponente aziendale e/o i soggetti a questo ultimo connessi, nell'insieme *soggetti collegati*. In tale ambito, le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo notevole agli **Amministratori indipendenti**, ovvero alla "**Commissione per le operazioni con soggetti collegati**", quali soggetti coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera, **per le operazioni di maggiore e minore rilevanza**. La delibera di **operazioni fino alla concorrenza della soglia dell'importo esiguo e le operazioni ordinarie (cfr par. 3 "classificazione operazione")**, che coinvolgono gli Esponenti aziendali e i soggetti a loro connessi (nell'insieme soggetti collegati), è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione¹³.

Pertanto, qualora si intenda porre in essere o rivedere operazioni con esponenti aziendali e soggetti connessi (nell'insieme **soggetti collegati**), le Unità Organizzative competenti (Filiale ove è incardinato il rapporto e Ufficio Crediti) responsabili della fase istruttoria, dopo aver individuato il perimetro dell'operazione, identificano lo specifico iter deliberativo da seguire.

Si rappresentano di seguito gli iter di delibera:

6.1 ITER ORDINARIO DI DELIBERA

Con riguardo alla fase deliberativa di operazioni di importo esiguo ed ordinarie il Consiglio d'Amministrazione ritiene opportuno attenersi alla seguente procedura:

l'esponente interessato deve allontanarsi fisicamente dalla seduta, astenendosi anche dal partecipare sia alla discussione, sia alla votazione inerenti all'operazione oggetto della delibera. La delibera dovrà riportare il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione presenti alla riunione, salva l'astensione dell'interessato. La votazione dovrà essere presa a scrutinio palese e dovrà inoltre essere ottenuto il consenso di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Nella delibera dovranno essere fatte emergere le motivazioni che spingono il CdA a ritenere il conflitto non lesivo degli interessi della Banca e quindi le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Banca stessa.

Quando si tratta di un'operazione concessa ad un Sindaco, il suddetto consenso dovrà essere dato soltanto dai restanti membri del Collegio Sindacale. Qualora un Sindaco sia nell'impossibilità di presenziare alla seduta, la sua approvazione dovrà risultare da un documento scritto da conservarsi agli atti e da far constare nel verbale della riunione consiliare immediatamente successiva. Non si potrà comunque dare corso all'operazione prima che siano intervenute tutte le suddette approvazioni.

L'intero procedimento deliberativo espletato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente punto, dovrà essere chiaramente e dettagliatamente esplicitato nel verbale della seduta consiliare.

Il documento deliberativo assunto dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del presente procedimento, dovrà riportare la seguente dicitura:

"nell'esaminare la richiesta effettuata dal signor/dalla società..... Il Consiglio, in base a quanto previsto dall'art.136 del TUB ovvero dalla Circ. 263/2006 B.I. e dall'art.2391 del c.c., prende atto della dichiarazione dell'interesse diretto/indiretto nell'operazione del sig..... Delibera la concessione in assenza dell'interessato, all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti il Collegio sindacale."

Nei casi in cui si determini, unicamente, una fattispecie di conflitto d'interessi (art.2391 c.c.) tra l'Esponente e la Banca, ove il Consiglio d'Amministrazione non sia già a conoscenza di una possibile situazione di conflitto d'interessi, l'Esponente deve dichiararne l'esistenza agli altri partecipanti alla seduta deliberativa. Tale fase di presentazione dell'operazione deve far, comunque, risaltare l'origine, la natura, i termini e la portata dell'interesse in conflitto.

¹³Salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea

A seguito di ciò l'Esponente interessato deve allontanarsi fisicamente dalla seduta, astenendosi anche dal partecipare sia alla discussione, sia alla votazione inerenti all'operazione oggetto della delibera. La votazione sarà presa a voto palese e sarà assunta con la maggioranza prevista per il tipo di operazione in esame. Nella delibera dovranno essere fatte emergere le motivazioni che spingono il CdA a ritenere il conflitto non lesivo degli interessi della Banca e quindi le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Banca stessa.

L'intero procedimento deliberativo espletato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente punto, dovrà essere chiaramente e dettagliatamente esplicitato nel verbale della seduta consiliare che dovrà :

"delibera assunta nel rispetto della normativa di riferimento e delle prescrizioni contenute nel Regolamento in materia di conflitto di interesse. Fattispecie di conflitto di interesse di cui è portatore l'Esponente aziendale Sig....." .Sono, comunque, fatti salvi i diritti e le responsabilità individuate dall'art. 2391 del codice civile.

6.2 ITER STRAORDINARIO DI DELIBERA

Con riguardo alla fase deliberativa e pre-deliberativa inerenti le operazioni identificate come di **maggior e minore rilevanza**, è d'obbligo attenersi al seguente iter straordinario, fermo restando il rispetto dei limiti verso soggetti collegati (cfr par. 5.3 superamento dei limiti):

➤ **Fase istruttoria (o Pre-deliberativa)**

Le Unità Organizzative incaricate, ai sensi dei regolamenti interni della Banca, di svolgere le trattative e l'istruttoria (Filiale ove è incardinato il rapporto, Ufficio Crediti), verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione dell'iter straordinario, devono predisporre uno specifico flusso informativo (giudizi pratica elettronica di fido), completo e tempestivo, con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le condizioni economiche:
 - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
 - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

L'Ufficio Crediti responsabile dell'istruttoria trasmette il fascicolo istruttorio al Direttore Generale che, dopo aver espresso il proprio parere in merito, avrà cura di inoltrare alla Commissione, per il tramite dell'Ufficio Segreteria Generale, al fine del rilascio del parere previsto dalla disciplina.

La Commissione ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria.

L'Ufficio Crediti è responsabile di predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza della Commissione. Questa esamina la documentazione ricevuta e rilascia all'organo deliberante un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Alla Commissione spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, la Commissione ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, del supporto delle competenti strutture tecniche della Federazione locale o da uno o più esperti di propria scelta nei limiti del budget di spesa alla stessa attribuito.

La Commissione formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

La Commissione restituisce il fascicolo istruttorio, corredato del proprio parere, all'Ufficio Segreteria Generale che avrà cura di inoltrarlo al Consiglio di Amministrazione, entro la prima seduta utile.

➤ **Fase deliberativa**

Nella seduta consiliare che determina il parere deliberativo, inerente le operazioni di cui alla fase sopra esposta, l'esponente interessato deve allontanarsi fisicamente dalla seduta, astenendosi anche dal partecipare sia alla discussione, sia alla votazione dell'operazione oggetto della delibera.

La delibera dovrà riportare il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione presenti alla riunione, salva l'astensione dell'interessato. La votazione dovrà essere presa a scrutinio palese e dovrà inoltre essere ottenuto il consenso di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Nella delibera dovranno essere fatte emergere le motivazioni che spingono il CdA a ritenere il conflitto non lesivo degli interessi della Banca e quindi le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Banca stessa, nonché il parere espresso dalla Commissione.

Quando si tratta di un'operazione concessa ad un Sindaco, il suddetto consenso dovrà essere dato soltanto dai restanti membri del Collegio Sindacale. Qualora un Sindaco sia nell'impossibilità di presenziare alla seduta, la sua approvazione dovrà risultare da un documento scritto da conservarsi agli atti e da far constare nel verbale della riunione consiliare immediatamente successiva. Non si potrà comunque dare corso all'operazione prima che siano intervenute tutte le suddette approvazioni.

L'intero procedimento deliberativo espletato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente punto, dovrà essere chiaramente e dettagliatamente esplicitato nel verbale della seduta consiliare.

7. ASPETTI ORGANIZZATIVI

In questa sezione sono descritte le principali responsabilità assegnate ad ogni funzione della Banca nelle diverse fasi del processo Esponenti aziendali.

7.1 Ufficio Segreteria Generale

Nell'ambito della proprie mansioni l'Ufficio di Segreteria generale, provvede a:

- verificare i requisiti di professionalità e di onorabilità degli Esponenti Aziendali;
- sottoporre al CdA, alla prima seduta utile e in ogni modo prima dell'assunzione della carica, l'elenco delle obbligazioni dirette/indirette ivi comprese il rilascio di carta di credito e di debito accordate all'Esponente aziendale;
- comunicare a Banca d'Italia la delibera CdA condotta per la verifica dei requisiti di cui sopra;
- acquisire le dichiarazioni sui rapporti con soggetti e società potenziali portatori di conflitti di interesse per connessioni di parentela, affinità o relazioni professionali;
- inserire in anagrafe generale, sulla base delle dichiarazioni rilasciate, i collegamenti anagrafici che identificano i soggetti ai sensi dell'art.136 del TUB, nonché l'eventuale dichiarazione di titolare effettivo;
- acquisire, successivamente, con periodicità annuale l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui al punto precedente;
- revisionare con periodicità almeno annuale, i collegamenti anagrafici di cui al punto precedente;
- comunicare agli Uffici interessati dal processo, copia delle dichiarazioni rilasciate dagli Esponenti di cui sopra;
- verificare per ogni operazione di acquisto di beni e/o servizi o di incarico professionale posta in essere dalla Banca, ogni eventuale coinvolgimento diretto/indiretto dell'Esponente aziendale;

L'operatività sopra riportata viene maggiormente dettagliata nel Piano dei controlli di I livello e manuali operativi allegati al presente documento, a cui l'Ufficio è tenuto ad attenersi.

7.2 Filiale

Nell'ambito della propria operatività di gestione dei rapporti intestati, cointestati e/o collegati direttamente/indirettamente all'Esponente aziendale, provvede a:

- acquisire dall'Ufficio Segreteria generale, copia della dichiarazione dei rapporti/soggetti collegati, rilasciata dall'Esponente aziendale;
- comunicare all'Ufficio Organizzazione, la richiesta di inserimento "blocco sconfino" per i rapporti di conto corrente intestati e/o cointestati all'Esponente aziendale;
- eseguire gli obblighi di adeguata verifica, con particolare riguardo al collegamento del titolare effettivo, nel caso in cui l'Esponente aziendale rivesta tale status in società ad esso collegate;
- verificare che le condizioni economiche applicate ai rapporti collegati all'Esponente aziendale, non siano privilegiate rispetto alle condizioni standard;
- revisionare prioritariamente, rispetto ad altre posizioni della Filiale, gli affidamenti a revoca collegati direttamente/indirettamente ad Esponente aziendale. Le attività revisionali dovranno, comunque, essere avviate in presenza di anomalie creditizie;

- evidenziare nel giudizio istruttorio all'Organo deliberante i requisiti dell'operazione secondo quanto disciplinato dal presente documento.

L'operatività sopra riportata viene maggiormente dettagliata nel Piano dei controlli di I livello e manuali operativi allegati al presente documento, a cui la Filiale è tenuta ad attenersi.

7.3 Ufficio Crediti

Nell'ambito della propria operatività, inoltre, provvede a:

- verificare per le obbligazioni dirette/indirette che l'assunzione della delibera sia stata effettuata ai sensi dell'art.136 ovvero circ. 263/2006 B.I. del TUB e/o rientrante nell'art.2391 del c.c. e nel rispetto dei procedimenti deliberativi di cui ai *punti precedenti*, prima di procedere all'erogazione o all'accordato dell'affidamento;
- verificare, che le delibere contengano il consenso di tutti i componenti del Collegio sindacale. Nel caso in cui il consenso del Sindaco, assente in delibera, venga espresso successivamente, l'Ufficio invia comunicazione alla Segreteria Generale, in modo tale da far constatare l'approvazione alla riunione consiliare immediatamente successiva;
- verificare che le condizioni in proposta non siano privilegiate rispetto a quelle standard previste;
- acquisire dall'Ufficio Segreteria generale, copia della dichiarazione dei rapporti/soggetti collegati, rilasciata dall'Esponente aziendale;
- verificare la presenza dei collegamenti anagrafici di cui al punto precedente, comunicando tempestivamente alla Filiale di competenza le posizioni che ne sono prive;

L'operatività sopra riportata viene maggiormente dettagliata nel Piano dei controlli di I livello, allegato al presente documento, a cui l'Ufficio è tenuto ad attenersi.

7.4 Ufficio Organizzazione

Nell'ambito della propria operatività, provvede a:

- inserire per ogni Esponente aziendale, in anagrafe generale, la qualifica di "soggetto rilevante";
- inserire ogni Esponente aziendale tra i nag esclusi dalla massa protetta;
- inserire per i rapporti comunicati dalla Filiale competente, il blocco sconfinato conto corrente.

L'operatività sopra riportata viene maggiormente dettagliata nel Piano dei controlli di I livello, allegato al presente documento, a cui l'Ufficio è tenuto ad attenersi.

7.5 Ufficio Amministrazione

Nell'ambito della propria operatività, provvede all'inoltro delle segnalazioni delle attività di rischio e delle operazioni, nonché le operazioni di maggiore rilevanza verso soggetti collegati a Banca d'Italia, con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente. L'Ufficio Amministrazione ha cura di assicurare la produzione e l'invio degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento ovvero provvede al completamento di eventuali dati mancanti inerenti le operazioni verso soggetti collegati.

8.1 Il monitoraggio dei limiti di rischio

Ai fini del **monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali**, sanciti nel presente documento, assume rilevanza la corretta quantificazione delle attività rischio connesse alle transazioni effettuate con soggetti collegati.

L'assunzione dei rischi avviene pertanto mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. La Banca pertanto adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

In tale contesto, **la Funzione di Risk Management:**

- supporta il Direttore Generale nella definizione del livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, nonché dei limiti definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Direttore Generale le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il rispetto del livello complessivo di propensione al rischio e dei singoli limiti prudenziali;
- collabora con le Funzioni competenti per la predisposizione di una proposta di piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, monitorando nel continuo il mantenimento del rischio complessivamente assunto in coerenza con la propensione definita dal Consiglio di Amministrazione, il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative e la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle presenti Politiche;
- elabora apposita reportistica direzionale;
- valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

In particolare, la Funzione di Risk Management ha il compito di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nel presente documento. A tal fine, la procedura applicativa supporta il monitoraggio della corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti e i limiti stabiliti dalla Banca verso singoli gruppi di soggetti collegati.

Con riferimento alle attività di rischio, il livello di assorbimento patrimoniale per gruppo di soggetti collegati è aggiornato a livello applicativo su base mensile in funzione dei dati relativi ai rapporti o parti di rapporti che potenzialmente confluiscono nella segnalazione prudenziale dei Grandi Rischi.

L'attività di monitoraggio condotta dalla Funzione di Risk Management è oggetto di apposita reportistica, con cadenza trimestrale, nei confronti del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione.

La Funzione di Risk Management rende periodicamente disponibile il valore di esposizione complessiva nei confronti della totalità dei soggetti collegati, informando tempestivamente le strutture della Banca **in caso di superamento della soglia di allerta definita**, al fine di consentire l'adozione di adeguate misure a riguardo, ivi inclusa l'attivazione di tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati.

Fermo il ruolo responsabile della Funzione di Risk Management, è comunque compito di ciascuna Unità Organizzativa coinvolta in operazioni con soggetti collegati verificare nel continuo il rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti Politiche e l'assunzione di comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute in ordine al rispetto del livello di propensione al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta ai suddetti presidi, all'interno della Banca viene adottata ogni ragionevole misura per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei soggetti collegati.

In particolare, rientrano fra le dette misure:

- le procedure deliberative in materia di operazioni con soggetti collegati;
- le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie", adottate ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Circolare 263/06, Sez. VII, Titolo V, Capitolo 4) e volte a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, conforme al criterio della sana e prudente gestione;
- le regole comportamentali in materia di conflitti di interesse sancite nel codice etico adottato dalla Banca.

8.2 Il ruolo delle Funzioni di Conformità e di Internal Audit

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne definite in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati, un ruolo significativo è attribuito alle Funzioni di Conformità e di Internal Audit.

La Funzione di Conformità verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

In particolare, la Funzione di Conformità:

- valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure e sistemi interni adottati dalla Banca;
- fornisce consulenza ed assistenza agli organi aziendali ed alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui soggetti collegati;
- presenta agli Organi aziendali relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

La Funzione di Internal Audit valuta la complessiva funzionalità, efficienza ed efficacia dei processi di controllo adottati dalla Banca.

In particolare:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie alle UO competenti, al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale;
- riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse;
- suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Le attività sopra riportate saranno svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il Piano annuale definito.

9. I FLUSSI INFORMATIVI

La Banca si dota di un sistema di reporting al fine di consentire agli Organi di Governo e Controllo di sovrintendere all'attuazione della regolamentazione interna.

Nel rispetto delle Disposizioni, è prevista la predisposizione della reportistica contenente il dettaglio delle operazioni con soggetti collegati, distinte per tipologia di classificazione delle operazioni e contenente i dati inerenti le operazioni registrate nel periodo, prodotta anche con l'ausilio della procedura informatica dedicata.

A integrazione dei flussi informativi specificamente definiti nelle Procedure il Direttore Generale cura con il contributo della Funzione di Risk Management la produzione della seguente reportistica:

- report contenente i dati aggregati delle operazioni ordinarie compiute nell'esercizio, inviati alla Commissione con frequenza almeno annuale, per consentire un adeguato monitoraggio ai fini di eventuali interventi correttivi;
- report contenente il dettaglio delle operazioni di minore rilevanza concluse nel corso del trimestre di riferimento, predisposto sulla base delle informazioni provenienti dai singoli organi deliberanti, inviato trimestralmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;

La Funzione di Risk Management predispone ed invia con cadenza trimestrale al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione apposita reportistica, in cui sono riepilogati gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta sul rispetto dei limiti della soglia di tolleranza al rischio definita.

10. Adozione, monitoraggio e adeguamento delle Politiche

Le presenti Disposizioni sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo motivato parere vincolante del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

Prima dell'approvazione, il documento è stato sottoposto alla valutazione della Funzione *Risk Management* che ne accerta la congruità e la coerenza dei limiti di rischio ivi fissati. La Funzione di Conformità ha, invece, il compito di validare il documento, verificando la sua idoneità ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle Disposizioni, avuto particolare riguardo a quelle connesse all'eventuale variazione della normativa esterna di riferimento e/o delle tipologie di soggetti collegati attualmente rilevati, alla luce dell'operatività della Banca ovvero al fine di promuovere miglioramenti nella gestione dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.

Il presente documento viene comunicato all'Assemblea dei Soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca approva il presente Regolamento, delegando al Direttore Generale la predisposizione di misure idonee a darne attuazione.

Tale documento è sottoposto a revisione in caso di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (es. variazioni della struttura organizzativa) rilevanti, ed è rivisto comunque almeno ogni tre anni.

ALLEGATI

Per agevolare l'attività di individuazione dell'ambito normativo cui ricondurre le fattispecie rilevate nella prassi operativa, si rimettono in allegato:

- le casistiche più ricorrenti con l'evidenza della relativa competenza normativa (Allegato 1);
- i gradi di parentela ed affinità (Allegato 2);
- la lettera da inviare agli Esponenti aziendali per il censimento dei soggetti collegati ai fini dell'art.136 TUB (Allegato 3);
- Informativa da inoltrare agli Esponenti aziendali inerente il collegamento dei soggetti collegati (Allegato 4);
- Piano dei controlli di I livello del processo Esponenti aziendali (Allegato 5).

Allegato 1 - COMPETENZA NORMATIVA - CASI ESEMPLIFICATIVI

	art. 136 TUB	art. 2391 cc
Esponente Aziendale della BCC diretto richiedente/interessato a titolo personale o garante del richiedente/interessato.	X	
Coniuge dell'esponente in separazione di beni a titolo personale		X
Coniuge dell'esponente in separazione di beni con attività in proprio		X
Coniuge separato di diritto o divorziato con sentenza		X
Coniuge dell'Esponente Aziendale in comunione di beni	X	
Affini dell'esponente fino al 2° grado (vedi tabella esplicativa dei gradi di parentela a seguito)		X
Esponente consulente del richiedente/interessato (commercialista)		X
Società di persone richiedente/interessata: l'Esponente Aziendale è socio	X	
Società in accomandita semplice o per azioni richiedente/interessata: l'Esponente Aziendale è socio accomandatario	X	
Società di capitali richiedente/interessata: l'Esponente Aziendale è azionista unico	X	
Società in nome collettivo o società semplice richiedente/interessata: l'Esponente è collegato ma non è socio		X
Società in accomandita semplice o per azioni richiedente/interessata: l'Esponente è socio accomandante		X
Società di capitali richiedente/interessata: l'Esponente è azionista ma non unico (socio di minoranza, di maggioranza relativa)		X
Società di capitali richiedente/interessata: l'Esponente Aziendale è azionista di maggioranza assoluta.	X	
Società richiedente/interessata: l'Esponente Aziendale ha posizione di controllo giuridico	X	
Società richiedente/interessata: l'Esponente Aziendale è amministratore, Sindaco, anche supplente, o Direttore Generale della stessa indipendentemente dalla partecipazione al capitale, ivi comprese le società del Gruppo Bancario (Gruppi di Rischio Connessi)	X	
Società controllate, che controllano o sono collegate a Società in cui l'Esponente Aziendale è amministratore, Sindaco, anche supplente, o Direttore Generale della stessa indipendentemente dalla partecipazione al capitale, ivi comprese le società del Gruppo Bancario (Gruppi di Rischio Connessi)	X	
Esponente comunica che è a conoscenza di difficoltà finanziarie di un suo debitore personale che formula una richiesta/proposta alla Banca: la decisione può ledere gli interessi della Banca che non ha elementi che ne segnalino lo stato		X

n.b.

la casistica sopra riportata è da considerare unitamente alle soglie di importo stabilite dalle presenti disposizioni, ciò al fine di attivare il relativo procedimento deliberativo.

Allegato 2 - GRADI DI PARENTELA E AFFINITÀ

GRADO	PARENTI	AFFINI
Primo	Genitori e figli	Suoceri, generi, nuore e altri figli del coniuge
Secondo	Nonni, nipoti <i>ex filio</i> (figli di figli), fratelli, sorelle	Nonni e nipoti <i>ex filio</i> del coniuge, coniuge di nonni o nipoti <i>ex filio</i> . cognati
Terzo	Bisnonni, pronipoti, zii, nipoti <i>ex fratre</i> (figli di fratelli o sorelle)	Bisnonni, pronipoti, zii, nipoti <i>ex fratre</i> del coniuge, coniuge di bisnonni, pronipoti, zii e nipoti <i>ex fratre</i>
Quarto	Cugini di primo grado (figli di zii), prozii (zii dei genitori), figli di nipoti <i>ex fratre</i>	Cugini di primo grado del coniuge, coniuge di cugini di primo grado, prozii del coniuge, coniuge di prozii, coniuge di figli di nipoti <i>ex fratre</i> , figli di nipoti <i>ex fratre</i> del coniuge
Quinto	Nipoti (figli di cugini di <i>primo grado</i>), figli di prozii	Nipoti del coniuge, coniuge di nipoti, figli di prozii del coniuge, coniuge di figli di prozii
Sesto	Cugini di <i>secondo grado</i> (figli di cugini di <i>primo grado</i> dei genitori)	Coniuge di cugini di <i>secondo grado</i> , cugini di <i>secondo grado</i> del coniuge

Allegato 3

DOCUMENTO PER IL CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI E AI FINI DELL'ART. 136 TUB

Ai Signori

Loro indirizzi

Art. 136 del T. U. bancario (d. lgs. 385/1993), Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati
--

Gentile Sig. ..., come a Lei noto alcune disposizioni normative richiedono l'attivazione di specifiche procedure organizzative relativamente alla corretta gestione delle operazioni con l'esponente aziendale degli istituti di credito e/o con soggetti che, a diverso titolo, sono allo stesso vicini.

In particolare, richiamiamo alla Sua attenzione sulle seguenti disposizioni e i conseguenti obblighi:

- **l'articolo 136 del Testo Unico bancario**, il quale pone il divieto in capo agli esponenti bancari (**amministratori, sindaci e direttori generali**) di contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente con la Banca che amministrano o controllano; tale divieto è superabile soltanto mediante deliberazione favorevole dell'organo amministrativo assunta all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale. La violazione delle prescrizioni dell'art. 136 è sanzionata penalmente (reclusione da uno a tre anni e multa da euro 206 a euro 2.066).

Si precisa che, a tal fine, rilevano anche le obbligazioni indirette, ovvero quelle obbligazioni contratte indirettamente, per il tramite di una persona fisica o giuridica. Nel caso di obbligazioni indirette contratte per il tramite di una persona fisica, può trattarsi tanto di una interposizione reale quanto di una interposizione fittizia. Invece, relativamente all'interposizione di una persona giuridica, occorre ricordare che le Istruzioni di Vigilanza (Tit. II, Cap. 3, Sez. II, § 3), stabiliscono che tale ipotesi può ricorrere quando obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:

- società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;
- società in accomandita semplice o per azioni della quale l'esponente sia socio accomandatario;
- società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista (nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 2325, comma 2, cod. civ.).

A tali ipotesi si aggiunge anche il caso in cui obbligato o contraente sia l'unico socio di una s.r.l. unipersonale, quando si verificano le condizioni per cui la responsabilità del socio diventa illimitata ex art. 2462, comma 2, cod. civ.

Inoltre, sempre ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza (Tit. II, Cap. 3, Sez. II, § 4), rilevano come obbligazioni indirette anche le obbligazioni contratte da società ove l'esponente aziendale abbia una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB.

- **le Disposizioni di Vigilanza Prudenziale emanate dalla Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati**, a norma delle quali sono stabiliti appositi limiti prudenziali per le attività di rischio assunte da una Banca o da un gruppo bancario nei confronti dei c.d. soggetti collegati, intendendo con tale

definizione l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a quest'ultima connessi.

A tal proposito evidenziamo che:

- costituiscono una **parte correlata**:

- a) tutti gli esponenti aziendali della Banca (amministratori, sindaci, direttore generale);
- b) il partecipante;
- c) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti l'Organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di atti in qualsiasi forma stipulati aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- d) una società o un'impresa costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o una influenza notevole.

Con riferimento alla scrivente Banca e alle BCC-CR in genere, nella gran parte dei casi, non rilevano le definizioni di cui alle lettere b), c) e d)¹⁴. **Pertanto, l'insieme delle parti correlate coincide sostanzialmente con gli esponenti aziendali, vale a dire coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato.**

- sono considerati **soggetti connessi**:

- 1) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- 2) i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate alle precedenti lettere b) e c) della definizione sopra riportata, ovvero, i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- 3) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da quest'ultimi.

Con riferimento alla scrivente Banca e, in genere, alle BCC-CR, non rileva la definizione di cui al numero 2).

In proposito si precisa che:

- sono considerati **stretti familiari** i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;
- Rientrano nella **nozione di controllo**, ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso:

- o come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
- o a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa (3);
- o b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

¹⁴ Nota per la Banca: si evidenzia che, qualora la Banca detenga una partecipazione in una società o in un'impresa costituita in forma non societaria, idonea a esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla stessa, occorrerà eliminare dalla frase il riferimento alla lettera d). Del pari, qualora la Banca abbia soci tenuti a richiedere le autorizzazioni di cui all'art. 19 del TUB, occorrerà eliminare dalla frase il riferimento alla lettera b).

- è qualificato come **convivente more uxorio** il convivente di fatto della parte correlata. In tal caso fa fede la dichiarazione della parte correlata o, laddove esistente, l'iscrizione presso gli uffici dell'Anagrafe.

I soggetti collegati sono l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

Per consentire alla Banca una corretta individuazione dei soggetti interessati dalle previsioni normative sopra richiamate ed essendo Lei stato censito in qualità di parte correlata, in ottemperanza alle richiamate disposizioni, Le chiediamo, di trasmetterci, a titolo di cortese collaborazione, le informazioni di cui agli schemi allegati, avendo cura di acquisirle dai suoi soggetti connessi e di informarli sull'obbligo di censimento presso la Banca.

Nel dettaglio, gli allegati che Le trasmettiamo sono costituiti da:

- a) dichiarazione da restituire al più presto all'Ufficio Segreteria della Banca debitamente firmata e compilata, con l'elenco:

ai fini dell'art. 136, TUB:

- delle società da Lei controllate (ai sensi dell'art. 23 del TUB);
- delle altre società rilevanti ai fini dell'applicazione della predetta disciplina;¹⁵

ai fini delle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati:

- delle società da Lei controllate (direttamente, indirettamente o congiuntamente);
- dei Suoi stretti familiari;
- delle società controllate dai suoi stretti familiari (direttamente, indirettamente o congiuntamente);
- dei Suoi affini¹⁶.

- b) Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Cogliamo l'occasione, altresì, per rammentarLe la vigenza di una norma penalmente sanzionata (art. 2629-bis cod. civ. rubricato "*Omessa comunicazione di conflitto di interessi*") che punisce con la reclusione da uno a tre anni anche l'amministratore di Banca che abbia violato gli obblighi previsti dall'articolo 2391, comma 1, del codice civile, se da tale violazione siano derivati danni alla banca o a terzi. Tale reato può anche determinare la responsabilità amministrativa della banca ai sensi del nuovo articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del d. lgs. n. 231/2001.

¹⁵ Le Istruzioni di Vigilanza Tit. II, Cap. 3, Sez. II, § 3, stabiliscono che l'art. 136 TUB si applica anche quando obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:

- società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;
- società in accomandita semplice o per azioni della quale l'esponente sia socio accomandatario;
- società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista (nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 2325, comma 2, cod. civ.)

A tali ipotesi si aggiunge anche il caso in cui obbligato o contraente sia l'unico socio di una s.r.l. unipersonale, quando si verificano le condizioni per cui la responsabilità del socio diventa illimitata ex art. 2462, comma 2, cod. civ.

¹⁶ Si precisa che il censimento degli affini (entro il secondo grado) degli esponenti aziendali è richiesto esclusivamente a fini informativi. Gli affini, infatti, non rientrano nel perimetro soggettivo definito dalle Disposizioni di Vigilanza in tema di soggetti collegati.

Confidiamo in un Suo cortese e tempestivo riscontro, al fine di procedere ai necessari interventi procedurali per il censimento delle eventuali situazioni in parola, in modo da poter dare puntuale evidenza delle stesse in occasione delle proposte di delibera sottoposte all'esame degli organi della Banca.

Cordiali saluti
Il Presidente

2. Nota di approfondimento

IPOSTESI DI CONTROLLO

Premessa

Le indicazioni di seguito riportate sono applicabili alle **società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) e, in quanto compatibili, alle **società cooperative** e alle **società di persone** (società in nome collettivo, società in accomandita semplice).

Ai sensi dell'**art. 2359 c.c.**, sono da considerare **società controllate**:

- a) le società in cui un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) le società in cui un soggetto dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) le società che sono sotto l'influenza dominante di un soggetto in virtù di particolari vincoli contrattuali con esso.

L'ipotesi a) è quella relativa al **controllo di diritto**, disponendo il soggetto interessato di più del 50% del capitale della società.

Di regola, il controllo di diritto è dato dalla proprietà delle azioni, o della titolarità delle quote, nella misura predetta; ma la forma fa riferimento al fatto di "disporre dei voti", e perciò il controllo di diritto sussiste anche quando si abbia sulle azioni (o quote) altrui diritto che attribuisce il voto, come nel caso dell'usufrutto o del pegno di azioni.

Non vengono computati, tuttavia, i voti spettanti per conto terzi (art. 2359, 2° comma, c.c.); e perciò non si considera il voto di chi partecipi all'assemblea quale rappresentante di un socio, sempre che la procura non lo autorizzi a votare nel proprio interesse.

Vanno considerati, inoltre, gli accordi fra i soci, come i sindacati di voto, che siano idonei ad attribuire ad un socio, da solo, la maggioranza dei diritti di voto.

Non è, invece, controllo il cosiddetto controllo congiunto: più soci, nessuno dei quali raggiunge da solo la maggioranza dei voti, la conseguono congiuntamente, in forza degli accordi parasociali che regolano l'esercizio, da parte loro, del diritto di voto. Il patto parasociale è rilevante, agli effetti del controllo, solo se vale ad attribuire ad un socio, da solo, la maggioranza dei voti in assemblea.

L'ipotesi b) configura il **controllo di fatto**, ossia il controllo minoritario (in virtù della maggioranza relativa dei voti), reso possibile, ad esempio, dall'assenteismo della maggioranza o dalla circostanza che la controllante ha la maggioranza nel patto di sindacato (di controllo).

L'ipotesi c), infine, configura il cosiddetto **controllo esterno**, quello della società che, indipendentemente da ogni controllo da parte dei soci, si trovi sotto l'influenza dominante di altro soggetto in virtù di "particolari vincoli contrattuali", quali, ad es., i contratti di agenzia, di commissione, di concessione, che pongono la società agente o commissionaria o concessionaria in condizione di dipendenza e ne fanno una società satellite del proponente/concedente. Ma è necessario, perché si determini questa ipotesi, che i vincoli contrattuali siano tali da produrre effetti equivalenti a quelli dell'influenza dominante provocata dal controllo del capitale sociale, ciò che accade quando i contratti in parola esigono l'approvazione, da parte del preponente/concedente, degli atti fondamentali della società o riservano al preponente/concedente il potere di designare gli amministratori della società.

Alle ipotesi a) (controllo diretto) e b) (controllo di fatto), è equiparata quella del **controllo indiretto**, attuato per interposizione, fra il controllante e la società controllata, di un'altra società controllata dal controllante e che controlla la controllata, da sola o in concorso indiretto attraverso società fiduciarie o interposte persone.

Si evidenzia che la filiera del controllo interno non conosce limiti e può alternare società con controllo di diritto a società con controllo di fatto. L'art. 2359, 2° comma, c.c., fa riferimento al controllo indiretto solo ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del 1° comma, non anche del n. 3; e si tiene conto dei "voti spettanti a società controllate", ma non dei particolari vincoli contrattuali fra le controllate e le altre società.

Questo significa che se A ha il 51% del capitale della società B, che a sua volta ha il 51% della società C, che a sua volta ha il 51% della società D, A dominerà, attraverso B e C, l'assemblea della società D, anche se di quest'ultima non disponesse di alcuna partecipazione. Infatti, nominando gli amministratori di B e C, la società A, per il tramite di questi ultimi, dispone della maggioranza dei voti nell'assemblea di D.

Se, invece, lungo la filiera del controllo ci si imbatte in una società controllata in virtù di particolari vincoli contrattuali, solo la sua parte diretta è considerata controllante e non anche le controllanti antecedenti. Resta però il fatto che la società contrattualmente controllata sono società controllate dalla società che esercita il controllo contrattuale. Ad esempio, se A controlla B in virtù di particolari vincoli contrattuali, e B controlla C mediante partecipazioni, A è controllante di C, perché nel rapporto fra A e C si deve tener conto, a norma del 2° comma dell'art. 2359 c.c., dei voti spettanti a B. Se poi C controlla mediante partecipazioni D, A sarà considerata controllante anche di D, dovendosi tener conto dei voti spettanti a C nell'assemblea di D.

Diverso è il caso in cui C controlli D in virtù di particolari vincoli contrattuali: il rapporto di controllo fra C e D si esaurisce in se stesso e non fa sì che B e A siano controllanti di D, perché il controllo indiretto è rilevante, per il 2° comma dell'art. 2359 c.c., solo se si tratta di controllo interno.

L'art. 2359, 2° comma, c.c. include anche l'ipotesi del controllo attuato in concorso fra più società: così, se A ha il 51% dei voti nell'assemblea di B e il 26% dei voti nell'assemblea di C, ma B ha il 25% dei voti nell'assemblea di C, la società A sarà controllante di C, avendo il 51% dei voti dell'assemblea di quest'ultima: il 26% direttamente e il 25% indirettamente, tramite la sua controllata B; e ciò quantunque né A né B siano direttamente controllanti di C.

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario)

L'art. 23 del D.Lgs 385/1993 riconosce, innanzitutto, la sussistenza del controllo nei casi già previsti in generale dall'art. 2359 commi 1 e 2 del codice civile.

Inoltre, l'art. 23 del TUB riconosce la sussistenza del controllo anche in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

Oltre a ciò, il succitato articolo 23 dispone che *"il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:*

- 1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;*
- 2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;*

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.”

Ai sensi delle **Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati**

Nella parte relativa alle definizioni, si fa riferimento alla nozione di “controllo”, ai sensi dell’articolo 23 TUB sopra menzionato e si precisa che rientrano in tale definizione i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante.

Tuttavia, il perimetro della nozione di controllo ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza risulta essere più ampio di quello tracciato dall’art. 23 del TUB; infatti, a norma delle Disposizioni di Vigilanza rilevano come controllo anche le situazioni di **controllo congiunto**, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica.

In caso di controllo congiunto, le Disposizioni di Vigilanza precisano che si considerano controllanti:

a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa;¹⁷

b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Inoltre, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, il controllo rileva anche quando sia esercitato **indirettamente**, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Tuttavia si precisa che non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

¹⁷ Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l’adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa controllata, attraverso l’esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.

3. Scheda riepilogativa società rilevanti ai sensi dell'art. 136 D.lgs. 385/1993

DICHIARANTE	
-------------	--

Fornisco, assumendomi ogni conseguente responsabilità, l'elenco delle situazioni che comportano l'applicazione dell'art. 136 del T.U. Bancario e mi impegno a dare immediata comunicazione alla Banca delle modifiche e/o integrazioni che intervenissero in proposito. Dichiaro inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

A) Società controllate¹⁸ (ai sensi dell'art. 23 del TUB)

Denominazione sociale	P.IVA	N° iscrizione registro imprese

B) Altre società¹⁹

Denominazione sociale	P.IVA	N° iscrizione registro imprese

¹⁸ Ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza Tit. II, Cap. 3, Sez. II, § 4, rilevano come obbligazioni indirette anche le obbligazioni contratte da società ove l'esponente aziendale abbia una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB.

¹⁹ Le Istruzioni di Vigilanza Tit. II, Cap. 3, Sez. II, § 3, stabiliscono che l'art. 136 TUB si applica anche quando obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:

- società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;
- società in accomandita semplice o per azioni della quale l'esponente sia socio accomandatario;
- società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista (nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 2325, comma 2, cod. civ.)

A tali ipotesi si aggiunge anche il caso in cui obbligato o contraente sia l'unico socio di una s.r.l. unipersonale, quando si verificano le condizioni per cui la responsabilità del socio diventa illimitata ex art. 2462, comma 2, cod. civ.

Dichiarazione di non sussistenza di fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 136 D.lgs. 385/1993

DICHIARANTE _____

Affermo, assumendomi ogni conseguente responsabilità, di non controllare alcuna società, né di svolgere funzioni di amministrazione, di gestione, direzione, sorveglianza o controllo in società diverse dalla Banca di Credito Cooperativo / Cassa Rurale e Artigiana di _____.

Mi impegno a dare immediata comunicazione alla Banca dell'insorgenza di eventuali situazioni che comportino l'applicazione dell'art. 136 del TU bancario.

_____, li _____

4. Scheda riepilogativa per dare seguito agli adempimenti previsti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati

DICHIARANTE	Nome e cognome
-------------	----------------

Il sottoscritto, (inserire i dati anagrafici) in qualità di (indicare la carica ricoperta) la cui scadenza è fissata il ..., ai fini delle disposizioni di vigilanza in materia di Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati segnala quanto indicato nelle tabelle seguenti. Dichiaro inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Infine, si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine a quanto dichiarato nelle predette tabelle.

A) Società controllate dalla parte correlata dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto)

Denominazione sociale	P.IVA	N° iscrizione registro imprese	% di controllo

B) Stretti familiari del dichiarante

Tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome del familiare	Luogo e Data di nascita del familiare	Codice Fiscale del Familiare
Coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio (ivi compresi i figli di questo)			
Genitori e figli del dichiarante (anche se non conviventi)			
Fratelli e sorelle del dichiarante (anche se non conviventi)			
Nonni (genitori dei genitori) e Nipoti (figli dei figli) del dichiarante (anche se non conviventi)			

C) Società controllate dagli Stretti familiari del dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto)

Denominazione sociale	P.IVA	N° iscrizione registro imprese	% di controllo

D) Affini del Dichiarante²⁰

Tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome dell'affine	Luogo e Data di nascita dell'affine	Codice Fiscale dell'affine
Suoceri			
Figlio/a del coniuge			
Nonni del coniuge			
Nipote del coniuge (figlio del figlio del coniuge)			
Cognato/a (fratello/sorella del coniuge)			

²⁰ Si precisa che il censimento degli affini (entro il secondo grado) degli esponenti aziendali è richiesto esclusivamente a fini informativi. Gli affini, infatti, non rientrano nel perimetro soggettivo definito dalle Disposizioni di Vigilanza in tema di soggetti collegati. Si rammenta, peraltro, che ai sensi dell'art. 78 ultimo comma, cod. civ. *"l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'articolo 87, n. 4"*. Pertanto, il vincolo di affinità tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge non si estingue con la separazione personale né con la pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), bensì solo quando venga dichiarata la nullità del matrimonio.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati sono necessari per adempiere alle disposizioni normative in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali e di quelle relative alle attività di rischio e conflitti di interessi delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati, per il corretto e completo censimento dei soggetti in relazione ai quali la normativa di riferimento richiede l'attivazione di specifici adempimenti. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non potranno essere diffusi all'esterno. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento. Titolare del trattamento è la Banca. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale della Banca.

Allegato 4

Egr.

_____ [Nominativo dell'Esponente]

_____ [Luogo], _____ [Data]

Oggetto: Informativa inerente al censimento dei soggetti collegati ai sensi della Disciplina di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.

Con la presente si comunica alla S.V. che, in ottemperanza a quanto definito nell'ambito della Disciplina di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati ed alla ulteriore circolare di chiarimenti interpretativi formulata dalla Banca d'Italia in data 30/1/2013, la Banca è tenuta a fornire alle parti correlate e, per il tramite di esse, ai soggetti connessi alle parti correlate, adeguata informativa in ordine all'avvenuto censimento delle medesime nell'ambito del perimetro dei soggetti collegati.

A tale perimetro soggettivo saranno infatti applicate le disposizioni normative di cui al Titolo V – Capitolo 5 della Circolare n. 263/06 della Banca d'Italia, unitamente alle ulteriori discipline emanate dalla Banca sull'argomento con riferimento alle Politiche Interne ed alle Procedure Deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Pertanto, sulla scorta delle informazioni rassegnate a questa Banca mediante il più recente modello di attestazione da Lei sottoscritto, si elencano nel seguito gli estremi relativi ai soggetti ricompresi nel perimetro dei **soggetti collegati** a Lei riferibili:

NAG	Nominativo / Denominazione Sociale	Codice Fiscale / Partita IVA

In relazione agli obblighi di informativa anzi richiamati, sarà pertanto cura della S.V. comunicare ai soggetti di cui all'elenco sopra riportato che l'avvenuto censimento dei medesimi nell'ambito del perimetro dei soggetti collegati comporta l'assoggettamento delle operazioni a vario titolo compiute con la BCC dagli stessi al rispetto della normativa di Vigilanza e delle ulteriori disposizioni interne emanate dalla Banca in conformità alla Disciplina Prudenziale.

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Presidente

L'Esponente Aziendale
Per ricevuta